



Il Dottorato e la Scuola

**Guida per Dottorandi e Dottori di Ricerca
che aspirano all'insegnamento**

Seconda edizione (settembre 2021)

ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia

Sommario

0. ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA	4
1. DOTTORATO E SUPPLENZE	10
2. DOTTORATO E DOCENTI DI RUOLO	15
3. ASSEGNO DI RICERCA O BORSA POST-DOTTORATO E INSEGNAMENTO A SCUOLA	20
4. RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, DOCENTI A CONTRATTO E INSEGNAMENTO A SCUOLA	26
5. VALORIZZAZIONE DEL DOTTORATO NELLA SCUOLA	28

Il presente documento propone alcune FAQ riguardanti il tema dell'insegnamento e del dottorato di ricerca. L'elenco qui redatto non ha la pretesa di essere esaustivo per cui si rimanda alla lettura delle disposizioni che disciplinano le argomentazioni ivi riportate.

La normativa, a cui si deve fare riferimento, è contenuta in norme di legge e in circolari applicative riconducibili alle suddette disposizioni:

- [legge n° 476 del 13 agosto 1984](#);
- [decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994](#);
- [art. 52, comma 57, della legge n° 448 28 dicembre 2001](#);
- [circolare del Miur n° 120 del 4 novembre 2002](#);
- [legge n° 240 del 30 dicembre 2010](#);
- [circolare del Miur n° 15 del 22 febbraio 2011](#);
- nota del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058;
- [nota 10331 del 14 dicembre 2011](#);
- [decreto ministeriale n° 45 del 8 febbraio 2013](#);
- contratto collettivo nazionale di lavoro [2016/2018](#);
- [decreto legislativo n° 59 del 13 aprile 2017](#), successivamente modificato con la [legge di bilancio 145/2018](#), in particolare art. 1, commi 792, 795 e 796;
- decreto-legge “sostegni bis” n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella [legge n. 106 del 23 luglio 2021](#), in particolare l'art. 59.

0. ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA

1. Sono un dottorando/dottore di ricerca, ho titolo per insegnare nella scuola secondaria?

I criteri di accesso per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono stabiliti dalle tabelle del [DPR 19/2016](#) ([tabella A](#), per ITP [tabella B](#)) e i suoi successivi aggiornamenti del [DM 259/2017](#).

Gli insegnamenti della secondaria sono suddivisi in classi di concorso (cdc), e per accedere ad una classe di concorso è necessaria una laurea di II livello (magistrale/specialistica/ciclo unico, v.o., o equipollenti) oppure, per gli ITP (insegnanti tecnico-pratici) fino al 2024/2025 sarà sufficiente possedere un diploma di istruzione tecnico o professionale.

A seconda della laurea posseduta e della cdc, sono richiesti certi crediti formativi universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari (SSD) o, per le lauree v.o., il conseguimento di specifici esami. Se tali esami o CFU non sono stati conseguiti nel corso del proprio iter di studi, è necessaria una loro integrazione. Sono ritenuti validi i CFU conseguiti durante i corsi di laurea (di qualsiasi ordinamento e livello), dottorato, master, corsi di perfezionamento, corsi singoli, ecc... Per i laureati v.o. si consiglia di consultare la [tabella A/1](#), che determina la corrispondenza fra denominazione degli esami v.o. e n.o. Inoltre si ricorda che gli esami annuali v.o. corrispondono a 12 CFU, quelli semestrali a 6 CFU.

Si precisa che le tabelle del DPR 19/2016 e del DM 259/2017 non sono retroattive. Infatti, l'art.5 del DM 259/2017 e la nota 33 delle [FAQ del MIUR](#) sulle Graduatorie d'Istituto (GI) 2017-2020, specificano che coloro i quali possedevano il titolo di accesso prima del 14 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del DPR 19/2016), ai sensi del [DM 39/98](#) e successive modifiche ed integrazioni del [DM 22/2005](#), continuano ad averlo.

2. Qual è l'iter per diventare un docente di ruolo?

L'iter per diventare docente di ruolo nella scuola secondaria è stabilito dal D.Lgs. 59/2017, modificato con la legge di bilancio 245/2018 e con l'art. 59 della legge 106/2021. Bisogna risultare vincitori di un concorso (cioè superare tutte le prove con una votazione di almeno 7/10 e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito secondo il numero di posti banditi) e, successivamente, superare positivamente un anno di formazione e prova per confermare il ruolo. Tale anno è a tempo indeterminato, e la retribuzione è pari al primo stipendio da insegnante.

Il punteggio del concorso sarà formato per l'80% dal punteggio ottenuto nelle prove e per il 20% dai titoli. Fra i titoli il dottorato di ricerca è valorizzato (art.3, comma 6 del D.Lgs. 59/2017) con una valutazione pari almeno al 20% del punteggio totale previsto per i titoli (art. 1, comma 18-octies della legge 159/2019).

3. Quali sono i requisiti per partecipare al concorso?

Per poter partecipare ai concorsi a cattedre è necessario possedere uno dei seguenti requisiti stabiliti dall'art.5 del D. Lgs. 59/2017:

- possedere titolo di accesso per l'insegnamento di una classe di concorso (secondo le tabelle del DPR 19/2016 e successivi aggiornamenti del DM 259/2017) e 24 CFU nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e didattiche (vedi DM 616/2017 per i dettagli). Fino al 2024/2025 gli ITP sono esonerati dai 24 CFU;
- abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre;
- abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso nella classe di concorso per cui si concorre.

4. Sono un dottore di ricerca, possiedo già i 24 CFU nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e didattiche?

Il possesso dei 24 CFU dipende dagli esami conseguiti durante il proprio iter di studi, compreso il dottorato. In particolare, bisogna possedere 24 CFU tra i SSD elencati nel DM 616/2017, coprendo almeno 3 dei 4 ambiti con almeno 6 CFU in ciascuno.

La corrispondenza con l'SSD però non basta: è necessario che i programmi degli esami conseguiti siano attinenti agli obiettivi richiesti negli allegati. Per tale motivo bisogna presentare un'apposita domanda di riconoscimento degli esami pregressi ai fini dei 24 CFU, presso il proprio ateneo. Ogni università stabilisce modalità e tempistiche per tale riconoscimento, quindi si consiglia di visionare costantemente il sito web del proprio ateneo.

5. L'iscrizione al dottorato è compatibile con l'iscrizione ai percorsi per conseguire i 24 CFU?

Grazie all'[intervento dell'ADI](#), il 13 dicembre 2017 il MIUR ha emanato

la [nota 35108](#) (che segue la precedente [nota 29999 del 25 ottobre 2017](#)) chiarendo che non c'è alcuna incompatibilità tra l'iscrizione ad un corso di dottorato e quella ad un percorso sui 24 CFU. Inoltre, chi si iscrive ai percorsi sui 24 CFU nello stesso ateneo in cui sta svolgendo il dottorato, può usufruire delle tariffe agevolate o della completa gratuità previste da alcuni atenei.

6. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per l'insegnamento nelle scuole?

No, il titolo di dottore di ricerca non è equipollente all'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole.

7. Cosa succede se supero tutte le prove del concorso ma non risuldo vincitore?

Secondo l'art. 6, comma 6, del dlgs. 59/2017, modificato con la legge di bilancio 145/2018, chi supera tutte le prove ma non è vincitore poiché non rientra nel numero dei posti banditi otterrà l'abilitazione, grazie alla quale potrà inserirsi nella I fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e nella II fascia delle GI (graduatorie d'istituto), quindi avere più possibilità di svolgere supplenze.

8. Cosa posso fare per svolgere supplenze nelle scuole?

Esistono delle graduatorie apposite utilizzate per convocare i supplenti (i cui dettagli sono contenuti nell'O.M. 60/2020).

- GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), utilizzate per le convocazioni di inizio anno scolastico per supplenze annuali

(31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e gestite dagli uffici scolastici provinciali (USP). Sono suddivise in due fasce:

- la I fascia comprende i docenti in possesso del titolo di abilitazione su materia o specializzazione su sostegno. In passato l'abilitazione si conseguiva tramite superamento di un concorso a cattedra, negli anni 2000 tramite SSIS, dal 2010 tramite TFA e PAS. Con l'attuale normativa si consegue, nuovamente, con il superamento di un concorso ordinario;
- la II fascia, alla quale possono accedere coloro in possesso del titolo di accesso ad una cdc (vedi FAQ 1) e dei 24 CFU. La II fascia su sostegno richiede, in aggiunta, tre anni di servizio su sostegno nello stesso grado.
- GI (graduatorie d'istituto), utilizzate per le supplenze "brevi" e gestite dalle singole scuole. Sono suddivise in tre fasce:
 - la I fascia comprende coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE), graduatorie chiuse con la legge 296/2006;
 - la II fascia include tutti i docenti della I fascia GPS che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
 - la III fascia include tutti i docenti della II fascia GPS che hanno presentato il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

Nelle GPS e nelle GI il dottorato di ricerca è valutato 12 punti, lo stesso punteggio di una supplenza annuale.

In assenza di docenti disponibili nelle GI, le scuole convocano da messe a disposizione (MAD), istanze informali che ogni aspirante docente può inviare alle singole scuole per dichiarare la propria disponibilità a svolgere supplenze. Le MAD non sono regolamentate, quindi ogni scuola può scegliere come convocare, talvolta anche attraverso il passaparola o le conoscenze dei docenti dell'istituto. Molte scuole privilegiano i dottori di ricerca, quindi è consigliabile inserire anche tale titolo nel modulo da inviare.

1. DOTTORATO E SUPPLENZE

9. Il dottorato è compatibile con l'insegnamento a scuola?

L'ammissione ad un corso di dottorato prevede un impegno esclusivo e a tempo pieno (art.12, comma 1, DM 45/2013). Tuttavia, se il proprio tutor e il Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato lo concedono, è possibile svolgere attività lavorative contemporaneamente alle attività di dottorato. Insegnamento e dottorato sono quindi compatibili purché, per i dottorandi con borsa, la retribuzione per la supplenza non superi il limite stabilito dalla propria scuola di dottorato.

10. Sono un docente con nomina a tempo determinato, come mi devo comportare in caso di ammissione ad un corso di dottorato?

Secondo quanto riportato nella circolare del MIUR 15/2011, nei limiti delle disposizioni del CCNL vigente, il docente con nomina a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto può prendere parte a corsi di dottorato e chiedere il congedo straordinario. Inoltre:

«si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)».

Nel caso in cui la supplenza sia invece temporanea non è possibile richiedere il congedo straordinario. Il dottorando può scegliere se:

- sospendere il dottorato per concludere la supplenza;
- nel caso di dottorato con borsa, valutare se il reddito cumulato tra borsa e supplenza non supera il limite previsto dalla propria scuola di dottorato e se il proprio tutor e Collegio dei Docenti concede di accettare la supplenza, in caso contrario non sarà possibile accettarla;
- nel caso di dottorato senza borsa accettare la supplenza, previo consenso del proprio tutor e del Collegio dei Docenti.

11. In caso di convocazione per una supplenza concomitante con il dottorato di ricerca con borsa cosa devo fare?

Se un dottorando con borsa viene convocato per una supplenza può accettarla se la retribuzione non supera il limite imposto dalla propria scuola di dottorato e se ottiene il consenso da parte del proprio tutor e del Collegio dei Docenti del corso di dottorato.

Solo nel caso di supplenza lunga, ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08), vi è la possibilità di chiedere un congedo straordinario per motivi di studio. Secondo la circolare del MIUR n° 15 del 22 febbraio 2011 per tali supplenze valgono le stesse disposizioni del personale assunto a tempo indeterminato, in particolare:

«anche a tale tipologia di personale [personale a tempo determinato, cioè destinatari di contratto

annuale o al 30 giugno, ndr] si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque precisare che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)»

Pertanto, è possibile accettare la supplenza e chiedere contestualmente il congedo straordinario per dottorato. Tale congedo è valido ai fini giuridici, ma non economici, pertanto il servizio è riconosciuto per il punteggio, la progressione di carriera, ecc... e si potrà continuare l'attività di dottorato senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio da insegnante.

12. Se invece il mio dottorato è senza borsa?

Se il dottorato è senza borsa è possibile accettare qualsiasi tipo di supplenza, sempre previa concessione del proprio tutor e del proprio Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato.

13. Quali sono i casi in cui il congedo straordinario non viene concesso?

Facendo riferimento all'art. 19, comma 3 della Legge 240/2010, all'art. 2 della legge 476/84 viene aggiunto quanto segue:

«Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo».

Di conseguenza, è possibile usufruire del congedo straordinario per un solo corso di dottorato. Per poter usufruire di tale misura gli aspiranti non devono aver già usufruito del congedo in un precedente dottorato, neanche qualora siano stati iscritti per un solo anno e il dottorato sia stato interrotto senza aver conseguito il titolo.

Inoltre:

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste».

Quindi il congedo straordinario non è concesso ma attribuito a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

14. La mia scuola non vuole concedermi la supplenza sostenendo l'impossibilità di cumulare impieghi da parte dei dipendenti della PA ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. È corretto?

La scuola considera erroneamente i dottorandi come lavoratori dipendenti della PA. L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, infatti, disciplina il divieto cumulo di impieghi o incarichi da parte dei dipendenti della PA, ma il dottorato non rientra in questa fattispecie in quanto è un corso di studio universitario, come lo sono corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento.

2. DOTTORATO E DOCENTI DI RUOLO

15. Sono docente di ruolo e sono stato/a ammesso/a ad un corso di dottorato, posso accettare?

Sì. Secondo l'art. 2 della Legge 476/1984 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università":

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste».

L'unico vincolo riguarda i docenti che hanno già usufruito del congedo per altro dottorato. Infatti con le modifiche apportate dall'art. 19, comma 3, della Legge 140/2010 non possono richiedere il congedo coloro che sono già stati iscritti ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Inoltre:

- nel caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in congedo conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte della scuola in cui è in servizio;
- il congedo straordinario è attribuito a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze

- dell'amministrazione, anche se non vengono precisati i motivi di un eventuale diniego da parte del Dirigente Scolastico;
- la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova (circolare del MIUR 120/2002);
 - la richiesta di congedo straordinario deve essere commisurata all'intera durata del dottorato (circolare del MIUR 120/2002).

16. E se vengo ammesso/a senza borsa di dottorato?

Sempre nella circolare del MIUR 120/2002 viene riportato che:

«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro».

17. Sono un/una dottorando/a e quest'anno entrerò in ruolo. Come posso fare con il dottorato?

Secondo la circolare n. 376 del 4/12/1984 il vincitore di concorso, che non può assumere servizio perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario. Quindi si può continuare a svolgere il dottorato e rinviare l'anno di prova quando si prenderà servizio effettivo a scuola.

18. È possibile chiedere il congedo nel caso in cui si sia iscritti ad un dottorato presso un'università estera?

Sì. L'art. 453, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 297/1994, prevede che

"al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art.2 della Legge n. 476/84",

ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

Ciò è ribadito anche nella circolare MIUR 15/2011, in cui si pone sullo stesso piano quanto previsto per le Università italiane e quelle straniere.

19. Fino a quanto dura il congedo per dottorato?

Secondo l'art. 2 della legge 476/1984 il congedo copre la durata effettiva del corso, quindi tre anni. La circolare MIUR 15/2011 precisa che è escluso il periodo che intercorre fra il termine della durata del corso e la discussione della tesi.

Nel momento cui il dottorato termina o viene interrotto, il docente ha il dovere di riprendere immediatamente servizio presso la sede in cui

ha la titolarità (circolare del MIUR 120/2002). Nel caso in cui servisse prolungare il congedo per la preparazione della tesi è possibile chiedere aspettativa per motivi di studio (circolare MIUR 15/2011).

20. Posso prorogare il congedo oltre l'effettiva durata del corso?

No, ad esclusione di motivi strettamente connessi con lo stato di salute del docente dottorando. Infatti, nella nota prot. n° 10331 del 14 dicembre 2011 si precisa, facendo riferimento a quanto scritto al punto 55 del Titolo X - Dottorandi di ricerca - dello "Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari", che:

«Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro».

Pertanto, i Collegi dei docenti, su richiesta dell'interessato e sulla base di idonea documentazione medica, possono accettare la richiesta di proroga per il periodo corrispondente alla certificata malattia e/o alla sua durata.

21. Sono docente di ruolo in congedo per dottorato. Posso chiedere la proroga a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia di Covid-19. Se sì, quando devo rientrare in servizio a scuola?

Grazie all'impegno dell'ADI, l'art. 33, comma 2, della legge 69/2021, prevede

“2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire

la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.”

Quindi anche i docenti possono chiedere la proroga e, trattandosi della proroga della durata del corso, anche il congedo va prolungato fino alla nuovo termine della durata del corso. Si prenderà servizio subito dopo tale termine. È escluso dal congedo il periodo fra la durata del corso e la discussione della tesi (vedi FAQ 19).

3. ASSEGNO DI RICERCA O BORSA POST-DOTTORATO E INSEGNAMENTO A SCUOLA

22. L'assegno di ricerca/borsa post-doc è compatibile con l'insegnamento a scuola?

L'art. 53, comma 8, della [legge 165/2001](#) prevede che le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Si può quindi accettare una supplenza nel momento in cui si è assegnisti o borsisti, a meno che l'Università o il Dirigente Scolastico non richiedano l'unicità dell'incarico.

23. Sono docente (di ruolo o supplente) e sono destinatario/a di un assegno di ricerca, posso accettare? E nel caso in cui avessi una borsa post-dottorato?

Secondo l'articolo 22, comma 3, della legge 240/2010

“La titolarità dell'assegno [...] comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.

Tale possibilità è confermata anche nell'art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009. Le circolari MIUR 120/2002 e 15/2011 estendono all'aspettativa per assegno di ricerca le stesse disposizioni previste per

il congedo straordinario per dottorato di ricerca richiamando l'art. 51, comma 6, della legge 449/1997, abrogato e sostituito dall'art. 22 della legge 240/2010 di cui sopra. Di conseguenza, come il congedo straordinario per dottorato, anche tale aspettativa è valida ai fini giuridici. Non è invece valida ai fini economici. La stessa conclusione trova conferma anche nel parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016), il quale ha precisato che

“il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”

La motivazione alla base della possibilità della richiesta di aspettativa assegno di ricerca è analoga a quella del congedo per dottorato di ricerca: incoraggiare e sostenere l'attività di ricerca anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nel miglior modo possibile.

Vale una disciplina analoga anche per le borse di ricerca post-dottorato. L'art. 6, comma 7, della legge 398/1989 estende alle borse post-dottorato il congedo straordinario della legge 476/1984:

“Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo

straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.”

Ciò è confermato anche nelle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011.

24. Ho un assegno di ricerca e quest’anno entrerò in ruolo a scuola. Come posso fare con l’assegno? E nel caso in cui avessi una borsa post-dottorato?

L’assegnista di ricerca che riceve una proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato può chiedere l’aspettativa per motivi di ricerca prevista l’articolo 22, comma 3, della legge 240/2010, dell’art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011 (vedi FAQ n. 23). Tale interpretazione è confermata anche nel parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016) che ha precisato che

“il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”.

L’aspettativa va richiesta alla scuola con apposita domanda all’atto dell’immissione in ruolo.

Si tratta di un’aspettativa senza assegni, cioè non è valida ai fini economici. Dato che segue le stesse disposizioni del congedo

straordinario per dottorato è però valida ai fini giuridici, quindi consente di maturare l'anzianità di servizio, a differenza di altre tipologie di aspettativa.

Poiché l'art. 6, comma 7, della legge 398/1989 estende alle borse post-dottorato il congedo straordinario della legge 476/1984 (vedi FAQ 24), le stesse considerazioni analizzate per gli assegni valgono anche per le borse di ricerca post-dottorato.

25. Ho un assegno di ricerca e ho ricevuto una convocazione per una supplenza. Come mi devo comportare? E se avessi una borsa post-dottorato?

Anche l'assegnista di ricerca che riceve una proposta di supplenza può chiedere l'aspettativa per motivi di ricerca prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge 240/2010, dell'art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011 (vedi FAQ n. 23), purché si tratti di una supplenza al 30/06 o 31/08.

Infatti la circolare MIUR 15/2011 estende quanto previsto per il congedo straordinario per dottorato anche all'aspettativa per assegno di ricerca. Tale interpretazione è confermata anche nel parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016) che ha precisato che

“il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”.

In caso di supplenza breve, invece, non è possibile chiedere l'aspettativa.

L'aspettativa va richiesta alla scuola con apposita domanda. Si tratta di un'aspettativa senza assegni, cioè non è valida ai fini economici. Dato che segue le stesse disposizioni del congedo straordinario per dottorato è però valida ai fini giuridici, quindi consente di maturare punteggio nelle graduatorie per le supplenze e l'anzianità di servizio, a differenza di altre tipologie di aspettativa.

Poiché l'art. 6, comma 7, della legge 398/1989 estende alle borse post-dottorato il congedo straordinario della legge 476/1984 (vedi FAQ 24), le stesse considerazioni analizzate per gli assegni valgono anche per le borse di ricerca post-dottorato.

26. È possibile chiedere l'aspettativa per motivi di ricerca anche nel caso in cui si stia svolgendo un postdoc presso un'università estera?

Sì, l'art. 453, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 297/1994, prevede che

"al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art.2 della Legge n. 476/84",

ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere. Ciò viene confermato anche nella circolare MIUR 15/2011.

27. Quali sono i vantaggi dell'aspettativa per motivi di ricerca?

Come tutte le aspettative, consente di fare ricerca e conservare il proprio posto a scuola. Di conseguenza è utile per tutti coloro che hanno ricevuto una nomina per supplenza o sono docenti di ruolo e hanno un assegno di ricerca che termina durante l'anno scolastico e, al suo termine, vorrebbero insegnare a scuola. Inoltre, a differenza di altre aspettative, è valida ai fini giuridici. Di conseguenza consente di maturare punteggio e anzianità di servizio.

28. La scuola mi ha concesso aspettativa per motivi di studio, è la stessa cosa?

No. Oltre al fatto che l'assegno di ricerca non è un corso di studio, l'aspettativa per motivi di studio non è valida ai fini giuridici, a differenza di quella per motivi di ricerca che, essendo equiparata al congedo straordinario per dottorato, lo è. Nel caso di assegni di ricerca la scuola deve concedere la specifica aspettativa per motivi di ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 240/2010 e dalle circolari MIUR 120/2002 e 15/2011.

4. RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, DOCENTI A CONTRATTO E INSEGNAMENTO A SCUOLA

29. Se sono un docente, posso accettare un incarico da ricercatore a tempo determinato?

La normativa di riferimento dei ricercatori a tempo determinato è l'art. 24 della legge 240/2010. L'art. 49 della legge 35/2012 aggiunge al sopracitato art. 24, il seguente comma 9-bis

“Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”

Quindi, come per il congedo straordinario per dottorato e l'aspettativa per assegno di ricerca, anche per le posizioni da ricercatore a tempo determinato è possibile conservare il posto a scuola chiedendo aspettativa.

30. Se ho un contratto da ricercatore a tempo determinato posso accettare un incarico di insegnamento?

All'articolo 7, comma 1, della legge 240/2010 è specificato:

«I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale».

Quindi è possibile accettare incarichi di insegnamento ponendosi in aspettativa all'università.

31. Sono docente a scuola, posso accettare un incarico di docenza a contratto all'università?

La normativa di riferimento dei ricercatori a tempo determinato è l'art. 23 della legge 240/2010. A differenza dei ricercatori a tempo determinato, le docenze a contratto non sono attività lavorative di tipo subordinato. Quindi non vi è incompatibilità tra l'insegnamento a scuola e all'università tramite docenze a contratto, è sufficiente chiedere il nulla osta presso l'amministrazione di appartenenza per poter svolgere la seconda attività, come specificato nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

5. VALORIZZAZIONE DEL DOTTORATO NELLA SCUOLA

32. Quali sono i vantaggi dei dottori e delle dottoresse di ricerca nei concorsi per diventare docente nella scuola?

Il D. Lgs. 59/2017 disciplina l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n° 107 del 13 luglio 2015. All'art. 1, comma 792, lettera d), punto 6 della legge di bilancio 145/2018 del comma 792, è espressamente dichiarato come il dottorato di ricerca sia un titolo preferenziale nella valutazione dei candidati, e per i titoli è prevista una valutazione di almeno il 20% rispetto al punteggio complessivo. Nei concorsi 2016, 2018, 2020 e 2021 il dottorato è stato valutato 5/20 punti, quindi il 25% del punteggio complessivo per i titoli.

33. Quali sono i vantaggi dei dottori e delle dottoresse di ricerca che vogliono svolgere supplenze?

Secondo le tabelle allegate all'O.M. 60/2020, il dottorato è valutato 12 punti nelle GPS e, quindi, anche nelle GI.

34. Quali sono i vantaggi dei docenti di ruolo che possiedono un dottorato di ricerca?

Secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale docente, il titolo di dottorato è valutato 5 punti. È attribuito lo stesso punteggio anche per le graduatorie interne d'istituto.

L'ADI rappresenta anche i dottorandi e dottori di ricerca che in Italia aspirano a insegnare nelle scuole.

Attraverso un'apposita [area tematica](#) (AT), svolge una costante attività di analisi ed elaborazione di proposte per valorizzare nel modo più adeguato la formazione dottorale nell'accesso all'insegnamento.

La partecipazione all'AT Scuola è aperta a tutti i soci tesserati ADI. Per iscriversi all'ADI, è sufficiente contattare la sede locale ADI più vicina. La lista completa delle sedi ADI è [qui](#).

Più siamo, più contiamo!



www.dottorato.it



Questa Guida è sotto licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

L'ADI ringrazia tutti i soci e le socie che hanno volontariamente dedicato il loro tempo e il loro impegno alla stesura della Guida.

Per motivi legati alle tempistiche di pubblicazione non è stato possibile adeguare i contenuti di questo documento sotto il profilo dell'inclusività del linguaggio.